



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.12.2012
C(2012) 9342 final

ACCORDO

del 6.12.2012

**recante attuazione della decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede
una sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il
finanziamento di interventi d'emergenza in Italia**

ACCORDO

recante attuazione della decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 che concede una sovvenzione nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il finanziamento di interventi d'emergenza in Italia

tra

l'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione", rappresentata dalla Commissione europea, di seguito denominata "la Commissione", a sua volta rappresentata dal Commissario responsabile della politica regionale, Johannes Hahn,

da una parte, e

la Repubblica italiana, di seguito denominato "lo Stato beneficiario",

dall'altra,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Oggetto

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea contribuisce al finanziamento degli interventi d'emergenza in seguito ad una serie di terremoti verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia (Italia) a partire dal giorno 20 maggio 2012, con una sovvenzione di 670 192 359 euro concessa dalla Commissione, conformemente alle disposizioni della decisione n. C(2012)8882 della Commissione e del presente accordo.

Gli interessi maturati con il finanziamento sono considerati parte del finanziamento.

Articolo 2

Localizzazione

Gli interventi di emergenza di cui all' articolo 1 si svolgono in Italia, nelle regioni direttamente colpite dalla catastrofe, e in conformità della domanda presentata dallo Stato beneficiario.

Articolo 3

Attuazione

La responsabilità di selezionare le singole azioni e di porre in atto la sovvenzione nel quadro del presente accordo incombe sullo Stato beneficiario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente accordo. Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario generale applicabili alla gestione concorrente.

Articolo 4
Coordinamento dell'attuazione della sovvenzione

L'organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione della sovvenzione nello Stato beneficiario è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con sede a Roma in Via Ulpiano 11.

Articolo 5
Tipi di intervento

La sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea partecipa al finanziamento di operazioni rientranti nei seguenti tipi di intervento:

- Ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolastici temporanei, ecc.); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fognature; interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati modulari, ecc.); opere ed interventi provvisori;

Costo stimato: EUR 292 391 150,32 (importo indicativo)

- Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza (tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture protette, autonoma sistemazione, ecc.); moduli abitativi urbani e rurali prefabbricati; impiego straordinario di risorse umane, mezzi e materiali;

Costo stimato: EUR 337 811 828,18 (importo indicativo)

- Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio culturale;

Costo stimato: EUR 28 479 560,75 (importo indicativo)

- Ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a livello nazionale ed europeo.

Costo stimato: EUR 11 509 819,75 (importo indicativo)

Articolo 6
Controllo finanziario effettuato dallo Stato beneficiario

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, lo Stato beneficiario è responsabile in prima istanza del controllo finanziario della sovvenzione.
2. Lo Stato beneficiario è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e segnatamente:
 - 1.1. dell'impiego, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione della sovvenzione, di un sistema di contabilità separata che consenta l'identificazione di tutte le transazioni relative alla sovvenzione e la raccolta dei documenti giustificativi di ogni singola spesa;
 - 1.2. della regolarità delle operazioni finanziate nell'ambito della sovvenzione, in particolare dell'attuazione di misure di controllo interno conformi ai principi di una sana gestione finanziaria.
3. La gestione e il controllo effettuati dallo Stato beneficiario assicurano una traccia di audit sufficiente, che in particolare permette di:
 - 1.1. raffrontare il giustificativo delle spese trasmesso alla Commissione con le dichiarazioni di spesa individuali e i corrispondenti giustificativi detenuti ai diversi livelli amministrativi e dagli organismi o imprese che attuano le operazioni e
 - 1.2. controllare l'assegnazione e i trasferimenti dei fondi dell'Unione europea.
4. Lo Stato beneficiario organizza controlli delle operazioni sulla base di un campione rappresentativo, al fine di verificare in maniera selettiva, mediante un'analisi dei rischi, il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo applicati e le dichiarazioni di spesa redatte ai diversi livelli interessati.

Articolo 7
Controllo finanziario effettuato dalla Commissione

1. Funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli documentali o sul posto delle operazioni finanziate dal Fondo, segnatamente a campione e dando un preavviso di almeno un giorno lavorativo, al fine di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione ne informa lo Stato beneficiario interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a questi controlli anche funzionari o agenti dello Stato beneficiario.

2. La Commissione può chiedere allo Stato beneficiario di effettuare un controllo sul posto per verificare la regolarità di una o più operazioni. Possono partecipare a questi controlli funzionari o agenti della Commissione.
3. Per i tre anni successivi alla data della chiusura definitiva dell'intervento le autorità responsabili dello Stato beneficiario tengono a disposizione della Commissione o della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti alle azioni di cui trattasi. Tale periodo è interrotto nei casi di procedimenti giudiziari o su richiesta motivata della Commissione.

Articolo 8
Relazione di esecuzione

1. Entro sei mesi dalla scadenza del termine indicato all'articolo 4 della decisione di concessione lo Stato beneficiario trasmette alla Commissione una relazione di esecuzione che presenta il giustificativo delle spese sostenute dallo Stato beneficiario e imputate alla sovvenzione concessa dalla Commissione. Nel giustificativo figurano:
 - l'elenco delle operazioni di cui all'articolo 5, ripartite per tipo di intervento, l'importo totale delle spese effettivamente sostenute e l'importo corrispondente del finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea assegnato all'insieme delle operazioni;
 - i nomi degli organismi responsabili dell'attuazione di ciascuna operazione.
2. La relazione riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di tali catastrofi.
3. La relazione contiene anche una dichiarazione dello Stato beneficiario attestante che:
 - le operazioni elencate nel giustificativo delle spese non hanno beneficiato di altre fonti di finanziamento dell'Unione europea o internazionale;
 - le spese di cui all'articolo 4 della decisione di concessione non sono coperte da un indennizzo o un rimborso dei danni da parte di terzi;
 - ove opportuno, sono state avviate le procedure necessarie per ottenere da terzi l'indennizzo o il rimborso dei danni causati.

Articolo 9
Dichiarazione di validità

All'atto della chiusura dell'intervento lo Stato beneficiario presenta alla Commissione una dichiarazione redatta da una persona o da un servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione. Tale dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati e si pronuncia sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni interessate.

Un modello indicativo della dichiarazione e un documento orientativo figurano negli allegati II e III.

Fatto a Bruxelles e Roma, in duplice copia, il

Per la Commissione
Il Commissario
responsabile della politica regionale



Johannes Hahn

Per la Repubblica italiana
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri



Antonio Catricalà

ALLEGATO I
AMMINISTRAZIONI NAZIONALI RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO E
DELL'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

1.1. Organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione (designato all'articolo 4 dell'accordo)

1.2. Nome: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

1.2.1. Indirizzo: Via Ulpiano, 11- 00193, Roma, Italia

2. ORGANISMI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

2.1. Nome: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

2.1.1. Indirizzo: Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, Italia

2.1.2. Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.

2.1.3. Localizzazione: aree del territorio nazionale interessate dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.

2.1.4. Regione: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.

2.2. Nome: Presidente della Regione Emilia Romagna, Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012

2.2.1. Indirizzo: Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna, Italia

2.2.2. Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.

2.2.3. Localizzazione: Comuni afferenti al territorio regionale interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.

2.2.4. Regione: Emilia-Romagna

2.3. Nome: Presidente della Regione Lombardia, Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012 - Struttura Commissariale Regione Lombardia

2.3.1. Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Italia

2.3.2. Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.

2.3.3. Localizzazione: Comuni afferenti al territorio regionale interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.

2.3.4. Regione: Lombardia

2.4. Nome: Presidente della Regione Veneto, Commissario Delegato ai sensi del Decreto Legge n. 74/2012

2.4.1. Indirizzo: Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, Italia

2.4.2. Tipi di interventi di cui è responsabile: azioni di cui all'art. 3 del Regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell'11 novembre 2002.

2.4.3. Localizzazione: Comuni afferenti al territorio regionale interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012.

2.4.4. Regione: Veneto

ALLEGATO II
PROGETTO DI MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DA REDIGERE ALLA
CHIUSURA DELL'INTERVENTO

Alla Commissione europea, Direzione generale.....

INTRODUZIONE

1. Il sottoscritto,..... (indicare nome, qualifica e servizio), dichiara di aver esaminato la relazione di esecuzione relativa a..... (indicare il titolo dell'intervento e il periodo interessato).

CONTROLLI EFFETTUATI

2. Dichiaro di aver effettuato il controllo conformemente alle disposizioni dell'accordo Dichiaro di aver programmato ed eseguito il controllo con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, non contenga errori sostanziali (descrivere brevemente come si è proceduto per l'esecuzione del controllo).

OSSERVAZIONI

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c) ecc.

(Indicare i limiti cui è stato soggetto il lavoro di controllo: problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di traccia di audit, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare l'importo di spesa interessato da questi limiti e il corrispondente contributo comunitario.)

4. Dal controllo da me effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso è emersa una bassa/alta frequenza di errori. Gli errori rilevati hanno dato luogo ad un adeguato intervento da parte delle autorità di gestione e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario, con le seguenti eccezioni:

- a)
- b)
- c) ecc.

(Indicare gli errori che non hanno dato luogo ad un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistematico e la portata del problema e l'importo del contributo comunitario interessato.)

CONCLUSIONI

Se il controllo non è stato soggetto a limitazioni, la frequenza di errori rilevata è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati:

5. In base al controllo da me effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso, la relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, rispecchia in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore, alla decisione e all'accordo.

Se ci sono state alcune limitazioni al controllo, ma la frequenza di errori non è elevata oppure se ci sono problemi che non sono stati adeguatamente affrontati:

6. In base al controllo da me effettuato e alle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali ho potuto avere accesso, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 e gli errori segnalati al punto 4, ritengo che la relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, rispecchi in modo sostanzialmente corretto le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore, alla decisione e all'accordo.

Se il controllo è stato fortemente limitato o la frequenza degli errori è elevata, anche se gli errori riscontrati sono stati affrontati adeguatamente:

In considerazione degli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o vista l'alta frequenza di errori segnalata al punto 4, non sono in grado di esprimere un giudizio in merito alla relazione di esecuzione, inclusa la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute.

Data

Firma

ALLEGATO III
DOCUMENTO ORIENTATIVO SULLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ A
NORMA DELL'ARTICOLO 9 DEGLI ACCORDI DI ATTUAZIONE
CONCERNENTI IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Scopo del presente documento è fornire orientamenti sulle informazioni che debbono essere inserite nella dichiarazione di validità per consentire ai servizi della Commissione di giungere ad una conclusione in merito alla regolarità delle sovvenzioni versate.

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DI VALIDITÀ

L'articolo 9 degli accordi di attuazione stabilisce che, all'atto della chiusura dell'intervento, deve essere presentata alla Commissione una dichiarazione di validità redatta da una persona o da un servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione ("organismo indipendente"). Tale dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati e si pronuncia sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni interessate.

Qui di seguito sono elencate le informazioni dettagliate che la Commissione ritiene debbano essere incluse nell'attestato di liquidazione o nella relazione che lo accompagna.

(1) Precisioni concernenti l'organismo indipendente che redige la dichiarazione di validità

Nome, qualifica, servizio e ulteriori informazioni necessarie per determinarne l'indipendenza funzionale dal servizio incaricato dell'attuazione.

(2) Portata

Indicare le operazioni e l'importo complessivo della spesa oggetto di detta dichiarazione (facendo riferimento alla sezione pertinente della relazione di attuazione).

(3) Controlli effettuati a livello di attuazione

Precisazioni sugli organismi che attuato le misure di controllo finanziario a livello dei servizi di attuazione. Descrizione delle irregolarità materiali e delle disfunzioni stabilite da tali servizi e delle misure correttive adottate.

(4) Riepilogo dei controlli effettuati

Precisazioni sugli organismi che hanno effettuato le revisioni contabili, inclusi:

- i servizi indipendenti di audit
- i servizi esterni (ad es. Corte dei Conti nazionale, Commissione europea, Corte dei Conti europea).

Descrizione dell'attività di audit condotta:

- tipo di revisione contabile (ad es. sistemi di audit, controlli a campione delle operazioni);

- data dell'audit;
- portata e metodologia;
- con riferimento ai controlli a campione delle operazioni: importo della spesa oggetto di controlli e % in relazione alle spese complessivamente dichiarate;
- principali risultati e conclusioni.

(5) Attività svolta dall'organismo indipendente (elenco indicativo)

Descrizione

- della propria attività di audit (ad es. audit dei sistemi, controlli a campione delle operazioni);
- dell'esame dell'attività di audit svolta da altri servizi di revisione;
- dell'audit relativo alla procedura di chiusura utilizzata dalle autorità di attuazione.

(6) Limitazioni ai controlli effettuati da un organismo indipendente

Indicare gli eventuali elementi che hanno limitato la portata del lavoro svolto dall'organismo indipendente.

(7) Conclusioni dell'organismo indipendente

Descrizione delle conclusioni (ad es. carenze sistematiche concernenti l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo, mancanza della traccia di controllo, carenze nei documenti giustificativi, procedimenti legali, procedure di campionamento inadeguate o scarsa indipendenza dei revisori). Occorre indicare gli importi delle spese interessate dagli errori o dalle irregolarità ed anche il tasso generale di errore¹.

Presentazione delle prove relative all'esclusione dalla dichiarazione finale di spesa di tutte le spese a cui si riferiscono errori/irregolarità.

(8) Conclusioni

Il modello indicativo della dichiarazione di validità prevede che sia formulato un parere con riserva nei casi in cui esistono alcuni limiti all'attività di controllo oppure problemi che non sono stati oggetto di un intervento adeguato, e nessun parere se esistono gravi limiti all'attività di controllo oppure se la frequenza degli errori riscontrati è elevata. In genere, è compito dell'organismo indipendente cercare di garantire l'adozione delle misure necessarie prima della chiusura, in modo che possa essere formulato un parere senza riserve.

(a) Limiti all'attività di controllo

¹ Tasso di errore = importo interessato da errori/irregolarità diviso per importo complessivo delle spese controllate.

L'organismo indipendente deve stabilire se i limiti in questione siano di gravità tale da rendere impossibile la formulazione di un parere, se siano di importanza minore ma impongano comunque un parere con riserve, o se siano di importanza così trascurabile da rendere possibile un parere senza riserve.

La dichiarazione di validità deve contenere informazioni sufficienti a corroborare le conclusioni raggiunte.

A titolo indicativo si può stabilire quanto segue.

Fra i limiti che impongono di non esprimere un parere possono figurare:

- mancata esecuzione di un audit sull'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo, incluso un numero adeguato di controlli a campione delle operazioni interessate;
- mancato controllo di uno o più dei principali organismi di attuazione (qualora esistano diversi organismi di questo tipo);
- gravi carenze a livello di efficacia dei sistemi di gestione e di controllo alle quali non è stato posto rimedio;
- mancanza della traccia di controllo.

Fra i limiti che impongono di esprimere un parere con riserva si possono prevedere:

- mancata esecuzione di un'analisi del rischio sistematica con riguardo alla selezione del campione di controllo;
- mancanza di rappresentatività del campione di controllo;
- qualità inadeguata delle relazioni di controllo;
- mancanza di indipendenza dei revisori.

Occorre stimare l'importo della spesa interessato da un parere con riserva o dall'assenza di parere.

(b) Problemi che non sono stati oggetto di un intervento adeguato

Debbono essere fornite informazioni sui casi di errori o di irregolarità o di problemi sistematici che non sono stati oggetto di un intervento adeguato. Occorre indicare gli importi di spesa interessati. A seconda dei casi, l'organismo indipendente deve esprimere un parere con riserva o nessun parere.

(c) Elevata frequenza di errori/irregolarità

Quando l'organismo indipendente conclude che vi è un'elevata frequenza di errori, non possono essere espressi pareri anche se i singoli casi sono stati oggetto di un intervento adeguato. In effetti, un elevato livello di errori indica l'esistenza di problemi sistematici a livello degli organismi di gestione e di controllo. L'organismo

indipendente deve chiarire quali motivi lo portano a concludere che esiste un'elevata frequenza di errori e indicare in dettaglio errori/irregolarità identificati.